

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

PESCATORE, relatore. La Commissione accetta il principio della proposta fatta dal deputato Arnulfo. Dirò anzi essere deplorabile che il nuovo Codice di procedura non abbia a ciò provveduto. Secondo la procedura antica, era ammesso questo principio, che i procuratori e gli avvocati procedessero nell'esazione dei loro diritti in via ingiunzionale: e questo era necessario, perchè procedendo in giudizio regolare per riscuotere, ad esempio, la somma di lire 10 è d'uopo spendere lire 50 o 60, e talvolta una somma maggiore. Se non che nasce qui una difficoltà, ed è che nella presente legge non si tratta di tal materia; sarebbe questa una disposizione estranea che si introdurrebbe, direi quasi, di sbieco: tuttavia è sempre bene cogliere le occasioni che si presentano per migliorare la legislazione, massime in cose d'urgenza; e perciò, salva la redazione, la Commissione accetterebbe il principio.

ARNULFO. Siccome il Ministero e la Commissione accettano la proposta, e siccome la Commissione ed il Ministero debbono trovarsi per altre proposte, li pregherei di volere redigere la mia proposta nel modo che crederanno migliore per raggiungere lo scopo che io mi propongo.

GARIBALDI. Domando la parola per fare un'aggiunta, che mi lusingo sarà accettata dal Ministero e dalla Commissione.

L'articolo 157 del Codice di procedura civile dice: « Le parti non possono revocare il loro procuratore senza costituirne un altro.

« Gli atti fatti e le sentenze ottenute in concorso dai procuratori revocati, e non succeduti, sono validi. »

Io pregherei la Commissione di introdurre in questo articolo una disposizione la quale obbligasse il cliente che vuole ritirare le carte ad uniformarsi prima al succitato articolo 157; e spiego la mia idea.

Potrebbe darsi che un cliente ritirasse le carte e non adempisse al prescritto di questo paragrafo. In tal caso il procuratore resterebbe nella dura condizione di essere responsabile della procedura senza avere le carte.

Io credo che la mia proposta sarà accettata dal Ministero e dalla Commissione, come quella che è diretta a prevenire molti inconvenienti.

PRESIDENTE. Se formula una proposta, favorisca mandarmela. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

PESCATORE, relatore. Prego l'onorevole Garibaldi di avvertire ben bene al significato della disposizione del Codice di procedura, di cui ha dato lettura.

Il procuratore, quando il cliente in sostanza non adopera più il suo ministero, rimane passivo. Certamente il suo avversario ha diritto di procedere in causa ed in contraddittorio del procuratore, ancorchè fosse espressamente revocato dalla parte contraria, finchè non ne è sostituito un nuovo in sua vece. Ma domando io se il procuratore revocato espressamente dal suo cliente possa essere responsabile dirimpetto a quest'ultimo. No certamente. Dunque responsabilità non c'è, sia che il

cliente revochi espressamente il suo procuratore, sia che, senza revocarlo con atto espresso, gli tolga le carte.

Nell'uno e nell'altro caso il procuratore fa conoscere lo stato delle cose, la revoca oppure il fatto che egli fu privato di tutti i documenti della causa, e cessa ogni responsabilità; soltanto dura il diritto dell'avversario di procedere come prima, fintantochè non trovi un altro contraddittorio.

Adunque guardiamoci bene dall'introdurre qui veruna disposizione, che non potrebbe che recare uno sconcio alle leggi di procedura generale.

PRESIDENTE. Non insiste il deputato Garibaldi?

GARIBALDI. Ma prima...

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 29 della Commissione, di cui la Camera ha inteso la lettura, salvo l'aggiunta proposta dal deputato Arnulfo.

(La Camera approva.)

Quanto all'aggiunta presentata dal deputato Arnulfo, io metterò ai voti il principio semplicemente, salvo poi a formulare...

CAVALLINI G. Siccome quest'aggiunta deve essere inviata alla Commissione, domanderei che fosse sospesa la votazione anche sul merito.

GARIBALDI. Io non ho receduto dalla mia proposta, e pregherei di metterla ai voti.

PRESIDENTE. Non avendo potuto capire bene la sua proposta, l'ho pregato di mandarmela. Era semplice? Ma anzitutto bisognava sentirla, ed io, siccome ella non me l'ha trasmessa, ho creduto che l'avesse ritirata.

GARIBALDI. La mia proposta era semplice...

PRESIDENTE. Io non l'ho capita.

GARIBALDI. Io chiedeva che si stabilisse che, prima di ritirare le carte, il cliente dovesse uniformarsi al disposto dell'articolo 157 del Codice di procedura. E le ragioni che sono state svolte dal relatore della Commissione in opposizione della medesima proposta non mi hanno per nulla persuaso che essa possa apportare alcuno sconcio nella procedura; anzi insisto nel sostenere che, introducendosi nell'articolo la mia proposta, si eviterebbero in pratica molti inconvenienti: fra gli altri quello di obbligare il procuratore che è stato revocato a continuare a rappresentare il cliente che gli ha ritirato la sua confidenza.

PRESIDENTE. Il deputato Garibaldi propone di sopprimere l'articolo 157 del Codice di procedura?

GARIBALDI. No; domando che si eseguisca. Io propongo che il cliente, prima di ritirare le carte, debba uniformarsi al prescritto dell'articolo 157.

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi la sua proposta.

(Il deputato Garibaldi la ridige e l'invia.)

Il deputato Garibaldi propone di aggiungere all'articolo già votato le seguenti parole:

« Il cliente che vorrà ritirare le carte dovrà prima uniformarsi al prescritto dell'articolo 157 del Codice di procedura. »

Pongo ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)